

**NOTE ILLUSTRATIVE AL RENDICONTO**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 20\_\_**

1. Premessa .....	1
2. Clausole generali di formazione del rendiconto e principi contabili applicati .....	2
3. Riepilogo e descrizione dei principali eventi .....	2
4. Consistenza e composizione del fondo in trust .....	3
5. Criteri di valutazione .....	3
6. Cambiamento criteri di valutazione; deroghe ai criteri di valutazione seguiti .....	5
7. Sottofondi; criteri di ripartizione di oneri e proventi tra i vari sottofondi; ripartizione di oneri e proventi tra beneficiari del reddito e del capitale .....	5
8. Politica di investimento seguita .....	6
9. Prospetto di riconciliazione tra risultato di gestione e reddito fiscale; trattamento fiscale dei redditi del trust ed effetti per i beneficiari .....	6
10. Variazioni del patrimonio netto del trust e della relativa composizione .....	8
11. Conclusioni .....	9

**1. Premessa**

Le seguenti note illustrative del bilancio del Trust\_\_\_\_ relativo all'Esercizio Finanziario 20\_\_\_\_, hanno lo scopo di fornire ai destinatari del rendiconto una informazione chiara, veritiera e corretta dell'attività di amministrazione svolta nel periodo considerato.

Il rendiconto prodotto è formato da: situazione patrimoniale, conto economico, nota illustrativa ed allegati di dettaglio.

Sono inoltre prodotti prospetti integrativi relativi:

- ai conti di capitale e ai conti di reddito del trust per i beneficiari individuati ovvero per categorie di beneficiari
- (ove esistente) a ciascun sottofondo, riferibile a singoli beneficiari o categorie di beneficiari.

I dati essenziali del trust sono riportati nella scheda riepilogativa, allegata alle presenti note (Allegato 1).

Il trust non svolge attività di impresa commerciale.

**2. Clausole generali di formazione del rendiconto e principi contabili applicati**

Nella preparazione del rendiconto, secondo quanto previsto dall'atto istitutivo del trust, sono stati applicati i principi e criteri di cui agli artt. \_\_\_\_\_ e seguenti della Legge delle Società di cui alla Legge \_\_\_\_\_, seguiti nella predisposizione e formazione del bilancio di esercizio delle società per azioni di diritto sammarinese, in quanto applicabili.

In particolare, nella predisposizione del rendiconto, sono stati seguiti i principi di comprensibilità, prudenza, imparzialità, significatività, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell'informazione e competenza, ritenuti conformi alla rappresentazione veritiera e corretta e declinati secondo i principi contabili generalmente accettati<sup>1</sup>.

Ove non compatibili con la rappresentazione chiara degli eventi del trust, ovvero non rilevanti nella rappresentazione contabile della fattispecie, tali principi sono disapplicati: in tal caso ne viene data notizia nella nota esplicativa.

**3. Riepilogo e descrizione dei principali eventi**

Di seguito si riepilogano, in ordine cronologico, i principali eventi che hanno modificato la consistenza e la composizione del fondo in trust.

Data	Operazione	Oggetto
--/../. . .	Dotazioni in trust da parte del Disponente/di _____	Quota di partecipazione di nominali _____ nella società _____; trasferimento avvenuto mediante girata sui titoli

---

<sup>1</sup> Con particolare riferimento ai principi contabili nazionali italiani. Il richiamo a tali principi risulta anche dal principio contabile n. 1 applicabile agli enti non profit ed emanato nel mese di maggio 2011 dal tavolo tecnico costituito dall'Agenzia per il terzo settore, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed Organismo Italiano di Contabilità. Essi si ritengono quindi di generale applicazione.

		azionari/scrittura privata autenticata da notaio/atto pubblico a rogito notaio__
--/.../..	Dotazioni in trust da parte del Disponente/di _____	Trasferimento della piena proprietà di bene immobile ubicato in _____
--/.../..	Investimento del fondo in trust	Acquisto immobile ubicato in _____atto notaio_____
--/.../..	Disinvestimento fondo in trust	Vendita partecipazioni in società _____
--/.../..	Attribuzione beni in trust ai beneficiari	Attribuzione ai beneficiari, signori_____in parti uguali, di beni prelevati dal _____ reddito acantonato/accumulato/ dal fondo in trust

#### **4. Consistenza e composizione del fondo in trust**

Consistenza e composizione dei beni inclusi nel fondo in trust, sono individuati nell'allegato 2 alle presenti note. Per ciascun elemento dell'attivo e del passivo del patrimonio in trust sono evidenziati:

- Il saldo all'inizio dell'Esercizio Finanziario
- Gli incrementi del periodo
- I decrementi del periodo
- Il saldo al termine dell'esercizio finanziario
- La variazione netta dell'esercizio finanziario.

#### **5. Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione della situazione patrimoniale e del conto economico sono i seguenti.

ATTIVITA' IN TRUST

Le immobilizzazioni, materiali, immateriali o finanziarie:

- se acquisite mediante atti a titolo oneroso, sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori; non sono stati computati ammortamenti per le attività soggette a deperimento, in quanto non si tratta di beni destinati ad impieghi produttivi nell'esercizio di impresa. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono state sostenute, ad eccezione di quelle capitalizzate in quanto aventi natura incrementativa dei beni a cui si riferiscono
- se acquisite senza corrispettivo, sono iscritte:
  - o al valore di perizia, predisposta da soggetto iscritto ad albo professionale, ove consegnata dal soggetto trasferente ovvero
  - o al costo o valore fiscale che l'elemento dell'attivo aveva presso il soggetto trasferente, ove documento ovvero
  - o al costo o valore risultante dall'atto di trasferimento; in tal caso, per i beni immobili è possibile assumere, quale valore di iscrizione, quello risultante ai fini dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti.

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale per il loro valore effettivo.

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati valorizzati, sulla base del principio della competenza, mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi finanziari.

#### PASSIVITA' IN TRUST

I fondi per rischi ed oneri iscritti accolgono gli accantonamenti operati a fronte di passività di natura determinata e di esistenza certa delle quali, alla chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

I debiti sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale per importi corrispondenti al loro valore nominale.

#### CONTO ECONOMICO

I componenti negativi e positivi di reddito, comprese le imposte sul reddito, sono stati contabilizzati seguendo il principio della competenza economica.

Le imposte sostitutive o applicate mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sono state dedotte direttamente dal provento lordo cui accedono.

Le imposte che gravano direttamente sugli immobili sono imputate a conto economico e, se riferite a beni inclusi in uno specifico sottofondo, sono ivi accreditate.

**6. Cambiamento criteri di valutazione; deroghe ai criteri di valutazione seguiti**

Non sono intervenuti, nel corso dell'esercizio finanziario, cambiamenti nei criteri rispetto al precedente periodo di gestione.

Rispetto al criterio di competenza, sono stati seguiti i principi di cassa per i seguenti componenti positivi e negativi di reddito:

- 
- 

Il cambiamento del criterio di imputazione al periodo di gestione dei predetti componenti di reddito non altera il criterio informativo del rendiconto e risponde a esigenze di semplificazione nella redazione dei prospetti.

**7. Sottofondi; criteri di ripartizione di oneri e proventi tra i vari sottofondi; ripartizione di oneri e proventi tra beneficiari del reddito e del capitale**

Non vi sono sottofondi, né differenti categorie di beneficiari che richiedono la individuazione di conti separati del reddito e del capitale ovvero

Il Trustee, nell'esercizio della propria discrezionalità, tenuto conto dell'interesse del trust, ha istituito sottofondi, a ciascuno dei quali sono stati imputati elementi dell'attivo e del passivo e costi e ricavi, specificatamente individuati.

I costi e proventi comuni sono suddivisi tra i vari sottofondi e il fondo generale secondo il criterio previsto dall'atto istitutivo

(art.\_\_\_\_\_). In particolare, gli elementi comuni sono stati ripartiti in proporzione al valore contabile degli elementi dell'attivo appartenenti a ciascun sottofondo (ovvero *valore effettivo, ovvero altro criterio di ripartizione*), rispetto al totale degli elementi dell'attivo che compongono il fondo in trust.

**8. Politica di investimento seguita**

Il Trustee, nel corso dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 20\_\_\_, ha investito il fondo in trust, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dall'atto istitutivo:

- in strumenti e attività finanziarie secondo linee di investimento caratterizzate da un profilo prudente, affidandosi ad intermediari finanziari autorizzati per legge all'esercizio delle attività di consulenza per gli investimenti o di gestione di valori mobiliari
- in strumenti di liquidità
- (*altro*)

**9. Prospetto di riconciliazione tra risultato di gestione e reddito fiscale; trattamento fiscale dei redditi del trust ed effetti per i beneficiari**

Il prospetto che segue contiene il raccordo tra risultato della gestione, reddito fiscale ed oneri tributari di competenza dell'esercizio finanziario.

Determinazione imponibile Ires

			%
Risultato prima delle imposte	30.000		
Onere fiscale teorico		8.100	27,5%
Variazioni in aumento	20.000		

per costi non deducibili			
Variazioni in diminuzione per redditi non tassabili	-40.000		
Reddito fiscale	10.000		
<b>Onere fiscale effettivo</b>		<b>2.750</b>	<b>(----%)</b>

Si ricorda che il trust è fiscalmente considerato opaco. Ai sensi dell'art. 73, comma 2, t.u.i.r., il trustee determina il reddito complessivo del trust assimilandolo ad ente non commerciale e lo assoggetta ad imposta sul reddito delle società. Alla data di chiusura dell'esercizio finanziario, i beneficiari non hanno diritti certi e incondizionati alla percezione del reddito dal trust. Essi, pertanto,

- non rientrano tra i "beneficiari individuati" di cui all'art. 73, comma 2, ultimo periodo del t.u.i.r. e
- non sono tenuti alla compilazione del quadro \_\_\_\_\_ del modello di dichiarazione dei redditi propri (unico 2011).

*(Ovvero: Il trust è considerato fiscalmente trasparente e i relativi redditi sono imputati ai beneficiari nella proporzione tra loro convenuta che presenteranno una propria autonoma dichiarazione. In particolare, il reddito è imputato come segue:*

- *il beneficiario X per euro \_\_\_\_\_*
- *il beneficiario Y per euro \_\_\_\_\_)*

**10. Variazioni del patrimonio netto del trust e della relativa composizione**

Il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio 20\_\_\_, ha evidenziato le movimentazioni indicate nel seguente prospetto:

Descrizione	Beneficiari del reddito	Beneficiari del capitale	Totale
1. Patrimonio netto al 1/1/20___			--
2. Variazioni positive - Conferimenti ricevuti - altro			--
3. Variazioni Negative - attribuzioni ai beneficiari - altro			
4. Risultato del periodo			
Totale patrimonio netto al 31/12/20___			

Il prospetto che segue, fornisce il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto nel corso del periodo di gestione chiuso al 31 dicembre 20\_\_ (valori in unità di euro).

Voci	Capitale conferito in trust	Reddito accumulato (1)	Reddito accantonato (2)	Risultato esercizio	Totale
<b>Al 1/1/20___</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
Incrementi	500.000				500.000
Attribuzioni ai	- 200.000	-10.000			-210.000

beneficiari del capitale					
Attribuzioni ai beneficiari del reddito			-50.000		-50.000
Destinazione risultato di esercizio precedente		30.000	20.000	- 50.000	--
Risultato esercizio 20__				30.000	30.000
<b>Al 31/12/20__</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>470.000</b>

(1) il reddito accumulato si riferisce ai periodi di gestione

a. 2008 per euro \_\_\_\_\_

b. 2009 per euro \_\_\_\_\_

(2) Il reddito accantonato si riferisce ai periodi di gestione

a. 2008, per euro \_\_\_\_\_

b. 2009, per euro \_\_\_\_\_

#### 11. Conclusioni

Gentili Beneficiari, Egr. dott. \_\_\_\_\_ (Guardiano),  
si consegna il rendiconto con i prospetti di raccordo e i documenti giustificativi, per la vostra approvazione.

XY Trust Company s.r.l.  
in qualità di TRUSTEE del Trust \_\_\_\_\_

---

(Il Presidente - Dott. \_\_\_\_\_)

All.ti:

- Scheda riepilogativa del trust
- Prospetto delle variazioni analitiche dei beni in trust
- Prospetto del capitale
- Prospetto del reddito
- Prospetto del conto del reddito e del capitale di ciascun beneficiario con diritti quesiti.

Allegato 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA TRUST

Data di istituzione	
Forma dell'atto	
Notaio autenticante/rogante	
Disponente	
Trustee	
Limiti ai poteri del Trustee	
Guardiano	
Sede dell'amministrazione	
Luogo di tenuta dei documenti del trust	
Termine di presentazione del rendiconto	
Codice fiscale	
Imputazione del reddito del trust (art. 73, comma 3 e 41, comma 1, lett. g-sexies del t.u.i.r.)	
Tipo di Trust	
Beneficiari	

Allegato 2

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ANALITICHE DEI BENI IN TRUST

<b>BENI IN TRUST</b>							
BENI	SALDO INIZIO PERIODO	INCREMENTI		DECREMENTI		VARIAZIONE NETTA	SALDO FINE PERIODO
	01-gen-	Data	Valore	Data	Valore		
Partecipazioni							
Finanziamento infruttifero							
c/c _____							
<b>TOTALE</b>							



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**Studio**

# **L'OBBLIGO DI RENDICONTO DEL TRUSTEE**

**21 NOVEMBRE 2011**



A cura della Commissione  
**“IL TRUST”**

Presidente

*Domenico Antonio Mazzone*

Componenti

*Maurizio Bastianelli*

*Sandro Cerato*

*Michela Cignolini*

*Patrizia Crocicchio*

*Giuseppe Lepore*

*Paolo Ruta*

*Giorgio Semino*

Segreteria tecnica

*Laura Pascarella*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione  
Finanziaria

Consigliere Delegato

*Paolo Moretti*

Consigliere Co-Delegato

*Stefano Marchese*



## **L'OBBLIGO DI RENDICONTO DEL TRUSTEE**

Oggetto del presente studio è l'analisi dell'obbligo di rendiconto del trustee, con particolare attenzione alle modalità di redazione dello stesso nell'ottica della più ampia soddisfazione delle esigenze poste a suo fondamento.



## SOMMARIO

1.	Premessa	5
2.	Il rendiconto	7
	2.1. Linee generali	7
	2.2. I criteri di valutazione	8
	2.2.1 Attività in trust	8
	2.2.2. Passività in trust	9
	2.2.3. Componenti del Conto Economico	9
	2.3. I documenti da predisporre	10
	2.3.1. Lo Stato Patrimoniale	10
	2.3.2. Il Conto Economico	13
	2.3.3. Il trust con “sottofondi”	15
	2.3.4 Le Note Esplicative	15
	2.3.5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto	16
	2.4. I destinatari del rendiconto	17
	2.5. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto	18
	2.6. Periodicità e tempi di consegna del rendiconto	20
2.7.	Annotazione su Libro Eventi	20



## 1. Premessa

Come anticipato nel precedente studio del 18.03.2010, redatto da questa Commissione e relativo alla rappresentazione contabile degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust, il presente contributo si occuperà di suggerire opportune modalità di rielaborazione degli output della contabilizzazione, al fine del corretto adempimento da parte del trustee dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei beneficiari, quali destinatari dell'obbligo generale di rendicontazione, e degli eventuali altri soggetti, destinatari del medesimo, individuati dall'atto istitutivo di trust (guardiano, disponenti, ...).

Con riferimento all'obbligo di rendiconto il quadro normativo e negoziale di riferimento è costituito:

- dall'obbligo di rendiconto previsto dall'art.2, lettera c) della Convenzione dell'Aja;
- dalle specifiche previsioni della legge regolatrice;
- dal contenuto dell'atto istitutivo, con riferimento a quanto derogabile dalla legge regolatrice.

Il rendiconto periodico, sintesi delle risultanze degli accadimenti che hanno interessato il fondo in trust in un determinato intervallo temporale, si ritiene debba essere predisposto nell'ottica di soddisfare le esigenze informative dei destinatari dello stesso, come individuati dalla legge o dall'atto istitutivo del trust (beneficiari, disponenti, guardiano) rispondendo al duplice obiettivo di:

- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust (*Discharge Accounting*);
- illustrare l'andamento della gestione durante il periodo di riferimento evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (*Performing Accounting*).

Il rendiconto, comunque redatto nel rispetto di principi generali di chiarezza, verità e correttezza, si ritiene debba dare principale evidenza:



- a) dei criteri adottati per la valutazione e la valorizzazione dei beni in trust;
- b) delle informazioni di carattere fiscale, se ritenute rilevanti (ad esempio: determinazione del reddito imponibile, imputazione del reddito, memoria dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni in trust, ...);
- c) se ritenuta rilevante dal trustee, della concreta modalità di svolgimento dell'attività da parte del medesimo. In tale ambito potrebbero risultare opportune le seguenti indicazioni: informazioni inerenti le modalità di calcolo del compenso del trustee; eventuali rapporti intercorsi tra il trustee e il fondo in trust; eventuali rapporti intercorsi tra il fondo in trust e parti comunque correlate con il trustee (fermo restando eventuali disposizioni della legge regolatrice sul conflitto di interessi del trustee).

Salvo le specifiche previsioni delle singole leggi regolatrici e dei singoli atti istitutivi, la violazione del generale obbligo di rendiconto potrà essere rilevata solo nel caso di totale assenza del rendiconto medesimo e nel caso di mancata presentazione dello stesso, entro un termine congruo, dalla specifica richiesta di rendiconto avanzata dai soggetti legittimati a richiederlo.

I soggetti legittimati potranno chiedere al trustee, in ogni tempo, chiarimenti sul rendiconto presentato e detti chiarimenti dovranno essere forniti in tempi congrui, preferibilmente per iscritto.

La richiesta di chiarimenti sul rendiconto presentato, sempre possibile ed integrabile dal trustee, deve essere tenuta distinta dalla richiesta di ulteriori informazioni che è invece consentita nei limiti di quanto eventualmente previsto dalla legge regolatrice, dall'atto istitutivo e dalla valutazione sul contenuto riservato delle informazioni richieste fatta, in subordine, dal trustee.

Con il presente lavoro si intende suggerire, sul piano tecnico-operativo, quali documenti, quale contenuto e quale tempistica il trustee potrà seguire al fine di assolvere l'obbligo di rendiconto.

Quanto ai criteri da adottare per la valutazione delle singole voci del rendiconto, si fa opportuno rinvio al contenuto del precedente studio della Commissione del 18.03.2010, tenendo presente che il rendiconto dovrà recepire i valori di iscrizione in contabilità. In aggiunta, si tenga presente che, in assenza di specifiche disposizioni dell'atto istitutivo o della legge regolatrice, particolari



esigenze informative, soggettivamente valutate dal trustee, potranno rendere necessaria, a soli fini informativi, l'eventuale evidenziazione del valore corrente dei beni in trust<sup>1</sup>.

Anche con riferimento alla scelta tra criterio di "cassa" o di "competenza"<sup>2</sup> si rinvia a quanto contenuto nello studio sopra richiamato, ricordando che non risulta alcuno specifico obbligo di legge al riguardo, fatta eccezione per gli obblighi contabili previsti dalla normativa fiscale (art.13, che rinvia ai successivi artt. 14 e 20, del DPR 600/1973) con specifico riferimento ai trust che svolgono attività commerciale (prevalente o non).

## **2. Il Rendiconto**

### ***2.1. Linee generali***

Come già osservato in relazione alla tenuta della contabilità, per la quale non è previsto alcuno schema obbligatorio (risultando sufficiente, nei casi più semplici, un sistema elementare di organizzazione della documentazione inerente gli accadimenti del patrimonio segregato in trust), analogamente, con riferimento al rendiconto, non sussiste alcun obbligo di adozione di schemi predefiniti.

In sostanza, pur considerando l'obbligo di rendiconto del trustee un aspetto rilevante del trust, è demandata all'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, la formulazione delle modalità e della periodicità con cui effettuare il rendiconto, fermo restando i diritti di informativa inderogabilmente riconosciuti ai beneficiari.

A tale proposito, è sicuramente raccomandabile che l'atto istitutivo contenga le suddette disposizioni con chiarezza; in difetto, o laddove le stesse non risultassero sufficientemente chiare, il trustee avrà cura – anche a maggior tutela della sua attività - di esplicitare, nelle note illustrative al rendiconto, i criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della rendicontazione.

---

<sup>1</sup> Esistono, in tal senso, riscontri anche nella prassi inglese sui trust.

<sup>2</sup> Ad esempio, con riferimento ai trust disciplinati dalla legge di San Marino, il Decreto Delegato 05 maggio 2010, n.85 della Repubblica di San Marino, in merito alle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust, prevede che ai fini contabili "il trustee, separatamente per ogni trust, deve optare, qualora le disposizioni di leggi fiscali non lo prevedano specificatamente, tra il principio di cassa o di competenza ...". Tale scelta risulta peraltro coerente anche con la previsione del nostro ordinamento che impone l'applicazione del criterio di competenza in caso di trust esercenti attività commerciali (cfr. art.13, DPR 600/1973).



In tale contesto, si può spaziare da elementari contrapposizioni schematiche tra entrate ed uscite, alla richiesta di un vero e proprio rendiconto certificato da revisori indipendenti<sup>3</sup>.

## **2.2. I criteri di valutazione**

Premesso quanto più sopra già anticipato con riferimento ai criteri di valutazione, si riepilogano di seguito i principali criteri generalmente utilizzati nelle prassi.

### **2.2.1 Attività in trust**

- **Immobilizzazioni** (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite mediante atti a titolo oneroso: sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, e non sono soggette al processo di ammortamento in quanto non si tratta di beni destinati ad impieghi produttivi nell'esercizio di impresa. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono state sostenute, ad eccezione di quelle capitalizzate in quanto aventi natura incrementativa dei beni a cui si riferiscono.
- **Immobilizzazioni** (materiali, immateriali e/o finanziarie) acquisite senza corrispettivo: sono iscritte al costo o valore fiscale che l'elemento dell'attivo aveva presso il soggetto trasferente<sup>4</sup>. In tal caso, per i beni immobili è possibile assumere, quale valore di iscrizione, quello risultante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- **Altre attività finanziarie non immobilizzate**: valgono i medesimi criteri di iscrizione delle immobilizzazioni. Risulta opportuna, in ogni caso, una adeguata informazione sul valore corrente di dette attività (anche mediante ricorso ai valori di mercato determinati dalle quotazioni in mercati regolamentati, se presenti) contenuta nelle Note Illustrative al

---

<sup>3</sup> La previsione della revisione contabile nell'ambito del trust, non essendo generalmente prevista dalle leggi regolatrici, potrà essere prevista dal disponente nell'atto istitutivo. Nondimeno la legge inglese, nel Trustee Act del 1925, section 22 (4), dà il potere discrezionale al trustee, con i costi a carico del trust, di disporre la revisione dei conti, da parte di un revisore indipendente, non più di una volta ogni tre anni, a meno che non vi siano speciali circostanze che rendano ragionevole una revisione più frequente.

<sup>4</sup> Detto valore dovrà risultare opportunamente documentato al trustee, a tal fine si suggerisce l'opportunità della sua indicazione nell'atto di trasferimento. Qualora non sia possibile individuare il valore suddetto, il bene potrà essere valutato e iscritto al valore corrente risultante da apposita perizia di stima redatta da professionista iscritto ad albo.



Rendiconto. Il trustee valuterà discrezionalmente, caso per caso, l'eventuale necessità di procedere alla contabilizzazione di svalutazioni di dette attività, prima del loro effettivo realizzo.

- **Crediti:** sono iscritti al valore di presunto realizzo.
- **Disponibilità liquide:** sono iscritte al valore nominale. Le poste in valuta saranno valutate al cambio a pronti alla data di chiusura del rendiconto.
- **Ratei e Risconti attivi:** sono valorizzati mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi finanziari nel rispetto del principio della competenza economica<sup>5</sup>.

### 2.2.2 Passività in trust

- **Fondi per rischi ed oneri:** accolgono gli accantonamenti operati a fronte di passività di natura determinata e di esistenza certa o probabile delle quali, alla data di chiusura del rendiconto, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
- **Debiti:** sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale per importi corrispondenti al loro valore nominale.
- **Ratei e Risconti passivi:** sono valorizzati mediante una ripartizione dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi finanziari<sup>6</sup>.

### 2.2.3 Componenti del Conto Economico

Riaffermando quanto indicato nel precedente studio della Commissione del 18.03.2010 in merito alla libertà di scelta tra il principio di cassa” o quello di “competenza” nella rilevazione dei fatti gestionali inerenti il patrimonio in trust, si ribadisce l'importanza di indicare in modo chiaro la scelta di contabilizzazione operata.

In ogni caso, si suggerisce la deduzione delle imposte sostitutive o applicate mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta direttamente dal provento lordo cui accedono.

Viceversa, le imposte che gravano direttamente sugli immobili saranno opportunamente imputate a conto economico e, se riferite a beni inclusi in uno specifico sottofondo, saranno ivi attribuite.

<sup>5</sup> Si ricorda che qualora si opti per il criterio di contabilizzazione per cassa le voci ratei e risconti non saranno presenti.

<sup>6</sup> Si rinvia alla nota 5.



### **2.3. I documenti da predisporre**

Le rappresentazioni schematiche, suggerite sul piano tecnico-operativo nel seguito del presente lavoro, seguono l'impostazione del piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010. Le medesime risultano particolarmente fruibili dalle trust companies, che già utilizzano il metodo della partita doppia, sia nel proprio impianto contabile che nella gestione contabile dei singoli trust.

Le rappresentazioni schematiche suggerite si sostanziano nei seguenti documenti:

- 1) Lo Stato Patrimoniale<sup>7</sup>;
- 2) Il Conto Economico;
- 3) Le Note Esplicative che contengono tutti gli elementi utili alla completa comprensione dei dati numerici contenuti nei due prospetti precedenti, nonché il "Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto", ed eventuali informazioni aggiuntive.

#### **2.3.1. Lo Stato Patrimoniale**

Si suggerisce di seguito uno schema di Stato Patrimoniale nel quale - proprio per maggiore chiarezza illustrativa - vengono richiamate le voci suggerite nel piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010 che, si ricorda, rappresenta uno schema suggerito, semplificato, indicativo e non vincolante.

Il modello proposto è rappresentato a sezioni contrapposte, con suddivisione, all'interno delle due sezioni e per ciascuna voce, rispettivamente dell'attivo e del passivo, della quota parte dell'importo complessivo rispettivamente attribuibile (con certezza) ai beneficiari del reddito nonché, per differenza, della quota spettante ai beneficiari del capitale<sup>8</sup>.

Lo schema prevede altresì la colonna di raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

---

<sup>7</sup> Nella prassi anglosassone dei trust il rendiconto del trustee è composto dal Conto del Patrimonio (Capital Account) e dal Conto del Reddito (Income Account), il cui contenuto è frutto di una diversa impostazione rispetto a quanto previsto nel presente lavoro.

<sup>8</sup> Si rinvia alla nota 7 del precedente documento della Commissione del 18 marzo 2010.



ATTIVO	BENEFICIARI DEL CAPITALE		BENEFICIARI DEL REDDITO	
	X-1	X	X-1	X
<b>ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONE IN TRUST</b>				
• IMMATERIALI	X-1	X	X-1	X
– Brevetti				
– Marchi				
– ...				
• MATERIALI				
– Immobili				
– Mobili				
– Mobili registrati				
– ...				
• FINANZIARIE				
– Partecipazioni				
– Gestioni patrimoniali				
– Titoli				
– ...				
• CREDITI	X-1	X	X-1	X
– Verso disponenti				
– Verso erario				
– Verso clienti				
– Verso beneficiari				
• DISPONIBILITA' LIQUIDE				
– Banca c/c				
– Cassa				
– Posta c/c				
• RATEI E RISCONTI ATTIVI				
– Ratei attivi				
– Risconti attivi				
<b>TOTALE ATTIVO</b>				



PASSIVO	BENEFICIARI DEL CAPITALE		BENEFICIARI DEL REDDITO	
	X-1	X	X-1	X
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dotazioni iniziali</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dotazioni successive</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Riserve accantonamento utili per opere future</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Riserve c/beneficiari</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Risultato dell'esercizio</li></ul>				
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• ...</li></ul>				
<b>DEBITI</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso disponenti</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso trustee</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso erario</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso fornitori</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso beneficiari</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verso guardiano</li></ul>				
<b>RATEI E RISCONTRI PASSIVI</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ratei passivi</li></ul>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Riscontri passivi</li></ul>				
<b>TOTALE PASSIVO</b>				

Volendo fornire informazioni aggiuntive è possibile ipotizzare l'inserimento di una ulteriore colonna numerica (la prima), con l'indicazione della consistenza dei beni in trust al momento dell'apporto da parte del disponente.



### **2.3.2. Il Conto economico**

Si suggerisce di seguito uno schema di Conto Economico scalare nel quale, in analogia a quanto già visto per lo Stato Patrimoniale e per aumentare la chiarezza illustrativa, vengono richiamate le voci suggerite nel piano dei conti proposto nello studio del 18.03.2010.

Il modello proposto prevede quindi l'indicazione, per ciascuna area di beneficiari (del capitale o del reddito), delle specifiche voci.

Lo schema prevede altresì la colonna di raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

Non può che ribadirsi in questa sede l'importanza di quanto già indicato nelle linee generali con riferimento all'opportunità che l'atto istitutivo contenga le eventuali disposizioni in merito alla ripartizione di voci di costo che si prestano a duplice collocazione (es. compenso trustee, commissioni di gestione, spese di tenuta contabilità, ecc.) dovendo, in mancanza, il trustee farsi parte diligente nel descrivere adeguatamente nelle note illustrative il criterio da lui prescelto per la determinazione delle quote di riparto degli stessi costi.



<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>X-1</b>	<b>X</b>
<b>AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE</b>		
<b>A) RICAVI</b>		
• Ricavi tipici		
– Plusvalenze immobiliari		
– Plusvalenze finanziarie		
– ...		
• Altri ricavi....		
<b>B) COSTI</b>		
• Costi tipici		
– Manutenzioni straordinarie industriali		
– Compenso trustee		
– Cancelleria		
– Spese postali e bollati		
– Compensi professionali		
– Interessi passivi		
– Compenso guardiano		
– Altri costi.....		
<b>C) ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI/ONERI</b>		
<b>D) IMPOSTE</b>		
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE</b>		
<b>AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO</b>		
<b>E) RICAVI</b>		
• Ricavi tipici		
– Affitti attivi		
– Dividendi		
– Interessi attivi		
– Altri ricavi....		
<b>F) COSTI</b>		
• Costi tipici		
– Costi registrazione contratti di affitto		
– Manutenzioni ordinarie industriali		
– Compenso trustee		
– Cancelleria		
– Spese postali e bollati		
– Compensi professionali		
– Interessi passivi		
– Compenso guardiano		
– Altri costi.....		
<b>G) ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI/ONERI</b>		
<b>H) IMPOSTE</b>		
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO</b>		



### **2.3.3. I trust con “sottofondi”**

Nella prassi è diffusa la presenza di trust con “sottofondi”. Fermo restando il principio della unitarietà della contabilità e del rendiconto del trust (ogni trust deve avere una sola contabilità ed un unico rendiconto generale, con l’evidenziazione, se richiesta, di dati parziali), qualora sia previsto dall’atto istitutivo e consentito dalla legge regolatrice, può essere prevista la suddivisione del fondo in trust i più sottofondi in relazione a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari (ed es. per singoli rami familiari). In tali casi l’atto istitutivo può richiedere la conseguente predisposizione di singoli “sotto-rendiconti” per ogni sottofondo presente. L’atto istitutivo potrebbe anche prevedere che i sotto-rendiconti, in quanto rendiconti parziali del rendiconto generale (si può parlare anche di distinti “sezionali” della contabilità e del rendiconto), possono essere destinati (anche per ragioni di riservatezza) soltanto a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari.

### **2.3.4. Le Note Esplicative**

Si suggerisce di corredare, i documenti che compongono il rendiconto, con apposite note esplicative. Dette note forniranno gli opportuni chiarimenti e dettagli in merito agli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il rendiconto, e potranno essere redatte con una elencazione che, a titolo di esempio, ancorché non esaustivo, si riporta di seguito:

1. **Premessa**, contenente l’indicazione delle finalità del rendiconto;
2. **Clausole generali di formazione del rendiconto adottate** (in generale, chiarezza, veridicità e correttezza ma anche, con riferimento ai trust di scopo con finalità sociali e di pubblica utilità, principi di responsabilità e trasparenza) **e principi di contabilizzazione applicati** (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza ...);
3. **Descrizione dei principali eventi intercorsi nel periodo** (gli eventi più significativi verificatisi nel corso del periodo di riferimento del rendiconto, in particolare quelli che hanno avuto significative ripercussioni economico-patrimoniali e quelli comunque riferiti ai principali beni in trust, ancorché privi di effetto diretto sulla consistenza o composizione del fondo, di cui il trustee ritenga opportuno mantenere memoria);
4. **Consistenza e criteri di valutazione adottati** (costo, valore corrente, valore di realizzo, ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni in trust, ...) nonché l’indicazione delle eventuali deroghe o variazioni dei criteri rispetto al precedente rendiconto;



5. **Politica di investimento del trust** (illustrazione della politica seguita);
6. **Criteri di ripartizione** degli oneri tra area di spettanza dei beneficiari del reddito ed area di spettanza dei beneficiari del capitale, nonché le eventuali variazioni di criteri rispetto ai rendiconti precedenti;
7. Eventuali informazioni relative ai **Sottofondi** (criteri di ripartizione degli oneri e proventi tra i vari sottofondi);
8. **Prospetto di riconciliazione tra il risultato di gestione e il reddito fiscale**, contenente l'indicazione del reddito imponibile sottoposto a tassazione in capo al trust, in caso di trust opaco, ovvero attribuito ai beneficiari, in caso di trust trasparente;
9. **Prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust;**
10. **Conclusioni.**

Va da sé che il trustee avrà cura di integrare queste indicazioni che, lo si ribadisce, non risultano esaustive, con ogni altra indicazione ritenuta significativa od opportuna.

Ad esempio, laddove il rendiconto sia predisposto con criteri di costo storico, i valori correnti dei principali beni componenti il patrimonio, se suscettibili di valutazione e significativi anche agli altri fini della rendicontazione di pertinenza, nonché altri eventuali dettagli qualitativi in relazione ai suddetti beni<sup>9</sup> (ad es. descrizione qualitativa della voce immobili - tipo, ubicazione, stato di conservazione, valore attribuibile ai beni ricevuti a titolo gratuito).

Potrebbero ancora risultare significative eventuali informazioni complementari al criterio di cassa o di competenza utilizzato nella registrazione dei fatti di gestione (ad es. eventuali differenziali netti maturati ma non realizzati sui beni in trust; l'indicazione dei valori fiscalmente riconosciuti, utile, ad esempio, nel caso di successive determinazioni di capital gains).

### **2.3.5. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust.**

Si suggerisce di corredare le note esplicative con il prospetto "Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto" dove le principali variazioni del capitale vengono descritte con riferimento alla specifica causa che le ha originate, individuando quindi le variazioni intervenute nel capitale sulle specifiche quote a favore dei beneficiari del reddito e di quelle a favore dei beneficiari del capitale.

---

<sup>9</sup> L'aspetto qualitativo diventa di estrema rilevanza in presenza di beni non fungibili.



Ad ulteriore illustrazione, si riporta di seguito un esempio su come potrebbe essere articolato il prospetto contenente le variazioni del capitale.

<b>PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (periodo x)</b>			
	<b>Beneficiari del Capitale (A)</b>	<b>Beneficiari del Reddito (B)</b>	<b>Totale (A+B)</b>
<b>1) Patrimonio netto alla data della precedente rendicontazione (o conferimenti iniziali se primo anno)</b>			
<b>2) Variazioni positive:</b>			
2.1. conferimenti ricevuti nell'esercizio			
2.2. altro (specificare)			
<b>3) Variazioni negative:</b>			
3.1. distribuzioni ai beneficiari durante l'esercizio			
3.2. altro (specificare)			
<b>4) Risultato dell'esercizio del periodo x (+/-)</b>			
<b>5) Anticipi erogati dal trustee ai beneficiari nel corso dell'esercizio</b>			
<b>6) Totale patrimonio netto finale (1 + 2 - 3 +/- 4 - 5)</b>			

Sarà cura del trustee illustrare in modo ampio ed esauritivo le motivazioni delle anticipazioni effettuate nonché degli eventuali accantonamenti a voci del patrimonio netto.

#### **2.4. I destinatari del rendiconto.**

Tenuto conto che l'obbligo di rendiconto deve considerarsi ineliminabile, alcune riflessioni vanno fatte sui soggetti destinatari dello stesso. L'argomento si presta a considerazioni in merito alla sussistenza di obblighi e/o vincoli alla riservatezza.

Destinatari "potenziali" del rendiconto possono essere i soggetti nel cui interesse opera il trustee e precisamente:



- i beneficiari, anche eventualmente riuniti in apposito “comitato” e suddivisi per categoria (del reddito, del patrimonio, o entrambi) oppure per gruppi (trust con sottofondi);
- il guardiano (se esistente);
- il revisore (se esistente);
- lo stesso disponente;
- altri soggetti (es. coniuge del disponente defunto), che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust.

L’atto istitutivo potrebbe, per ragioni di riservatezza e pur sempre in conformità con le disposizioni della legge regolatrice, prevedere che il rendiconto venga fornito solo a determinate categorie degli stessi o solo limitatamente alle parti del rendiconto che direttamente li riguardano.

Ancorché infatti tutti i beneficiari, e non solo necessariamente quelli cosiddetti “vested”, possano attivare richieste di rendicontazione nei confronti del trustee con riferimento ai propri specifici interessi, quest’ultimo, tranne il caso in cui la richiesta venga avanzata dall’autorità giudiziaria, sarà tenuto a rispettare i vincoli di riservatezza imposti dall’atto istitutivo.

Laddove i beneficiari fossero minorenni, inabili, incapaci, si ritiene che il rendiconto debba essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza legale (genitori, tutori, ...).

Qualora vi sia l’“ingresso” di un nuovo beneficiario (ad esempio, sempre se previsto dall’atto istitutivo: in conseguenza di nomina e/o designazione da parte del guardiano, per successione al beneficiario defunto, in caso di subentro a seguito rinuncia di un beneficiario, ...), è consigliabile consegnare allo stesso una informativa adeguata sui risultati della gestione precedente il suo ingresso.

Si ritiene che, qualora l’atto istitutivo consenta il trasferimento della posizione beneficiaria a terzi, un obbligo informativo debba essere posto a carico del beneficiario che trasferisce la propria posizione in favore del soggetto che la riceve.

### ***2.5. Modalità di consegna e di approvazione del rendiconto***

Quanto alle modalità consigliate per la consegna del rendiconto ai destinatari come in precedenza individuati, in assenza di specifiche disposizioni nella legge regolatrice e nell’atto istitutivo, lo stesso può essere trasmesso con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (notifica, raccomandata A/R, lettera a mano con firma per ricevuta, posta elettronica certificata,



posta elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario). La consegna può risultare altresì dal verbale di una specifica riunione, da tenersi alla presenza degli stessi destinatari e da riportare sul Libro degli eventi.

La prassi può comunque ispirarsi all'obbligo di rendicontazione annualmente eseguito dalle società fiduciarie nei confronti dei loro fiduciari<sup>10</sup>.

Quanto all'approvazione, fatti salvi i casi nei quali è lo stesso atto istitutivo a richiederne l'effettuazione da determinate categorie di soggetti<sup>11</sup>, a maggior tutela dell'operato del trustee, se ne ritiene comunque suggeribile l'acquisizione da parte dei destinatari<sup>12</sup>.

Deve ritenersi scontato che l'obbligo di rendiconto del trustee non è delegabile a terzi. Pertanto, anche se nella redazione del rendiconto il trustee si sia avvalso di specifiche competenze professionali di terzi, deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che lo stesso è interamente riferibile al trustee.

L'approvazione del rendiconto assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui l'ufficio del trustee sia costituito da più soggetti (co-trustee), nel qual caso si rende necessario prevedere le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee pluripersonale<sup>13</sup>. In tale ultimo caso sarà l'atto istitutivo a prevedere le modalità con le quali il consiglio dei trustee adotta le proprie decisioni, ivi compresa quella relativa all'approvazione del rendiconto. In mancanza è opportuno che l'approvazione del rendiconto da parte dell'ufficio del trustee risulti da atto scritto (verbale della riunione dell'ufficio del trustee), in particolar modo se l'approvazione è avvenuta a maggioranza e non all'unanimità. L'approvazione del rendiconto da parte di tutti i componenti dell'ufficio del trustee (all'unanimità), può risultare anche da fatti concludenti come la sottoscrizione da parte di tutti i trustee di tutti i documenti che compongono il rendiconto.

---

<sup>10</sup> Si rinvia a quanto previsto dal DM. 16.1.1995.

<sup>11</sup> Ad esempio: dal guardiano e/o dai beneficiari (o dal comitato dei beneficiari). Il tema degli effetti civilistici e tributari dell'approvazione del rendiconto, in particolar modo da parte dei beneficiari, assume particolare rilevanza e richiede uno specifico approfondimento rinviato ad un successivo lavoro della Commissione. Basti qui considerare ad un effetto "ratifica" dell'operato del trustee che potrebbe essere connesso alla suddetta approvazione del rendiconto.

<sup>12</sup> Anche eventualmente tramite silenzio-assenso all'approvazione, nel termine opportunamente indicato nella comunicazione di trasmissione, ovvero, nello stesso verbale della riunione di approvazione del rendiconto. È opportuno che della eventuale approvazione del rendiconto se ne dia atto nel Libro degli eventi.

<sup>13</sup> Tale aspetto non assume rilevanza nel caso di trustee unipersonale, nel qual caso appare sufficiente la sottoscrizione del rendiconto da parte del trustee medesimo.



Laddove il rendiconto sia soggetto alla revisione contabile (per espressa previsione dell'atto istitutivo), unitamente al rendiconto dovrà essere presentato anche il parere rilasciato dal revisore sul rendiconto medesimo.

## **2.6. Periodicità e tempi di consegna del rendiconto**

Ancorché la prassi anglosassone, cui generalmente si fa riferimento stante l'ampiezza dei casi trattati e del materiale disponibile, preveda una costante disponibilità del trustee alla richiesta di rendicontazione (*accountability*)<sup>14</sup>, si può ritenere opportuna una periodicità almeno annuale del rendiconto che, nella generalità dei casi<sup>15</sup>, corrisponderà con l'anno solare anche per le necessità di allineamento con gli obblighi fiscali di dichiarazione annuale dei redditi da parte del trust.

La predisposizione ed eventuale approvazione del rendiconto dovrà essere effettuata in tempo utile alla redazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti che dovessero dichiararne il reddito per trasparenza<sup>16</sup>.

## **2.7. Annotazione su Libro Eventi**

Si ritiene importante segnalare l'opportunità di indicare nel Libro degli Eventi, libro nel quale – lo si ricorda – dovrebbe essere rinvenibile traccia di ogni accadimento significativo relativo al trust, l'avvenuta trasmissione del rendiconto ai destinatari individuati dall'atto di trust nonché l'avvenuta approvazione esplicita o tacita dello stesso.

---

<sup>14</sup> Il trustee sarà comunque tenuto, se previsto dalla legge regolatrice o dell'atto istitutivo e previo il riconoscimento di un congruo termine per la risposta, a predisporre il rendiconto (o rendiconti parziali) su specifica richiesta dei destinatari, anche con periodicità infrannuale.

<sup>15</sup> Ai fini fiscali il periodo d'imposta per i soggetti IRES è determinato ai sensi dell'art.76, secondo comma, TUIR, pertanto esso è costituito dal periodo di gestione dell'Ente (trust) determinato dall'atto istitutivo. In mancanza di determinazione il periodo d'imposta è costituito dall'anno solare. Sul piano civilistico non sembrano esservi ostacoli da individuare un periodo di gestione di durata inferiore o superiore all'anno. A parere della Commissione è consigliabile, per motivi di carattere logico e operativi, prevedere nell'atto istitutivo l'identità tra il periodo d'imposta e il periodo di gestione del trust, coincidenti con l'anno solare.

<sup>16</sup> Come è noto, ai sensi dell'art. 73, secondo comma, TUIR, il reddito del trust è imputato per trasparenza al (ai) beneficiario "individuato", inteso come beneficiario al quale spetta un diritto azionabile giudizialmente sul reddito prodotto dai beni in trust, senza alcun potere discrezionale del trustee in merito all'attribuzione di tale reddito. I beneficiari individuati dovranno essere messi in condizione dal trustee di assolvere i propri obblighi tributari in relazione al reddito agli stessi imputata dal trust trasparente ai sensi dell'art.73, TUIR. A tal fine il trustee dovrà provvedere a comunicare ai beneficiari individuati, preferibilmente a mezzo raccomandata AR, tutti gli elementi necessari alla dichiarazione dei redditi imputati per trasparenza.



A discrezione del trustee, potrebbe esser opportuna l'integrale trascrizione del rendiconto stesso<sup>17</sup>. Il tutto a supporto della correttezza e trasparenza dell'operato del trustee.

---

<sup>17</sup> In tale caso, come si è già avuto modo di rilevare nel precedente lavoro della Commissione del 18.03.2010 al quale si rinvia, il Libro degli eventi sarebbe anche sostitutivo del Libro Inventari del Trust.





Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Studio

# LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IN TRUST

18 MARZO 2010



A cura della Commissione  
**“IL TRUST”**

Presidente

*Domenico Antonio Mazzone*

Componenti

*Maurizio Bastianelli*

*Sandro Cerato*

*Michela Cignolini*

*Patrizia Crocicchio*

*Giuseppe Lepore*

*Paolo Ruta*

*Giorgio Semino*

Segreteria tecnica

*Laura Pascarella*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione  
Finanziaria

Consigliere Delegato

*Roberto D'Imperio*

Consiglieri Co-Delegati

*Stefano Marchese e Paolo Moretti*



## **LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IN TRUST**

Oggetto del presente studio è la rappresentazione contabile, da parte del trustee, degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust, attività propedeutica:

- alla corretta rendicontazione nei confronti dei soggetti interessati all'amministrazione del patrimonio in trust (beneficiari, disponente, guardiano);
- alla determinazione dai dati di sintesi sul patrimonio complessivamente affidato, destinati a confluire nella documentazione di bilancio della trust company.

A tal fine, verrà quindi effettuata una disamina degli adempimenti connessi alla istituzione dell'impianto contabile nonché alle modalità di redazione delle principali scritture contabili necessarie alla rilevazione degli accadimenti gestionali.



## SOMMARIO

1.	Premessa	5
2.	Le scritture contabili del trust	6
3.	Libro degli Eventi	21
4.	La chiusura del Trust	23



## 1. PREMESSA

L'analisi degli adempimenti contabili svolta nel presente lavoro considera come fattispecie di riferimento quella delle cosiddette "trust companies", cioè di quelle società che assumono in via professionale la veste di trustee e che pertanto risultano obbligate alla tenuta della propria contabilità e, qualora costituite in forma di società di capitali, anche alla redazione e al deposito del bilancio.

L'impianto contabile ordinariamente adottato dalle trust companies, suggerisce l'adozione del metodo della partita doppia anche nella gestione contabile dei singoli trust.

Tuttavia, detto metodo non risulta affatto obbligatorio, in particolare quando si tratti di gestire strutture elementari di patrimoni in trust (ad esempio: gestione di singoli immobili o attività finanziarie). In tali casi sarà cura del trustee individuare eventualmente un metodo di contabilizzazione elementare, sintetico e coordinato, che consenta la raccolta e la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente agli obblighi di rendicontazione e di carattere tributario (ad esempio potrà essere utilizzato un semplice foglio excel adattato al caso di specie, con libertà di forma e contenuto adeguato agli obblighi di rendiconto imposti al trustee).

Analoga riflessione, inoltre, deve essere fatta anche con riferimento alle fattispecie in cui la figura del trustee è ricoperta da una persona fisica (ad esempio un dottore commercialista e/o esperto contabile, un notaio, un avvocato, ...) in quanto, anche in tal caso, risulterà assolutamente raccomandabile che lo stesso (che, in proprio, potrebbe non essere tenuto ad obblighi contabili ed in particolar modo di redazione e deposito del bilancio) provveda alla predisposizione, unitamente al Libro degli eventi, di una contabilità che, seppur semplificata, consenta di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte (in particolare all'obbligo di rendiconto).

Come premesso, il presente contributo si occuperà principalmente di offrire opportune soluzioni operative alla corretta rappresentazione contabile dei fatti inerenti la gestione dei beni conferiti in trust.

In successivi contributi saranno affrontati i seguenti argomenti:

- l'obbligo di rendiconto del trustee, con particolare riferimento all'esame:



- o delle tipologie di documenti che il trustee potrà utilizzare per rendicontare ai destinatari, individuati nell'atto istitutivo del trust (beneficiari, disponenti, guardiano), le risultanze dell'attività svolta;
- o dei criteri da adottare per la valutazione e valorizzazione delle singole voci nella contabilità del trust;
- bilancio della trust company, con particolare riferimento alle modalità di rappresentazione dei dati di sintesi del patrimonio complessivamente affidato.

Si ritiene comunque utile evidenziare fin d'ora che, con riferimento alla scelta di rappresentare o meno dei fatti di gestione inerenti i singoli trust nel bilancio (proprio) della società trustee, la commissione ha aderito, dando preferenza alla rappresentazione del fenomeno "trust" dal punto di vista economico-sostanziale piuttosto che a quello giuridico-formale, alla tesi assolutamente prevalente che esclude l'iscrizione dei beni segregati in trust nel sistema principale del bilancio (attività e passività) della trust company.

## **2. SCRITTURE CONTABILI DEL TRUST**

### **2.1. Linee generali**

Il complesso dei beni conferiti in ogni singolo trust assume il ruolo di autonomo centro di imputazione economico e, pertanto, deve essere dotato di un impianto contabile analogamente autonomo, scisso da quello proprio del trustee.

Come premesso, la contabilità generale propria del trustee (si pensi all'ufficio di trustee svolto da trust company anche per distinti trust) non sarà influenzata da alcuna scrittura di raccordo con le contabilità dei singoli trust. Di seguito si suggeriscono le modalità operative da adottare per la gestione contabile dei singoli trust.

L'impianto contabile comporterà la tenuta, per ciascun trust, dei seguenti libri e/o registri:



- libro giornale: sul quale rilevare in partita doppia e secondo le regole di una ordinata contabilità i fatti gestionali con il criterio della competenza economica <sup>1</sup> in modo tale da poter determinare uno stato patrimoniale ed un conto economico del trust;
- scritture sistematiche (conti): con un piano dei conti strutturato attraverso appositi sottoconti intestati ai beneficiari del reddito e del capitale, in modo da poter rispondere alle esigenze informative/organizzative/gestionali che via via si renderanno necessarie;
- libro “inventari”: dove, partendo dalla registrazione iniziale delle attività attribuite al trust, ogni anno viene data evidenza della situazione patrimoniale e dei risultati della gestione <sup>2</sup> (rendiconto del trustee);
- laddove oggetto del trust sia la gestione di un’azienda <sup>3</sup> dovranno essere tenute anche tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’azienda (libri Iva, registro magazzino, registro beni ammortizzabili nonché i relativi libri sociali);
- libro degli eventi <sup>4</sup>.

## 2.2. Struttura del piano dei conti

Nei trust maggiormente strutturati la corretta rappresentazione contabile degli accadimenti gestionali, passerà necessariamente per l’individuazione di un piano dei conti che consenta di allocare correttamente i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti, in funzione delle due categorie di beneficiari che tipicamente caratterizzano ogni trust e, più precisamente:

<sup>1</sup> Criterio che, analogamente a quanto previsto per la normale contabilità d’impresa, si ritiene maggiormente rappresentativo della correlazione tra costi e ricavi. In tal senso anche la normativa di San Marino, che richiede la registrazione dei differenziali netti maturati ancorché non realizzati, nonché alcune recenti sentenze del tribunale inglese (Special Commissioners A. Shipwright, J. F. Avery-Jones del 27 febbraio 2007, Trustees of the Peter Clay Discretionary Trust v Revenue and Customs Commissioners commentata da A. Quagli in Trust e Attività Fiduciarie, 2008, pp.5 e ss.). L’alternativo criterio “di cassa”, potrebbe risultare di opportuno utilizzo nei trust di minori dimensioni e poco dinamici (a maggior ragione se gestiti da trustee non professionali).

<sup>2</sup> Si è preferito individuare, in analogia con la terminologia utilizzata dal codice civile, detto libro come libro inventari pur avendo presente che sullo stesso sarà riportata la dotazione iniziale e i successivi rendiconti del trustee. Si può fare a meno del libro inventari se tutte le risultanze dei rendiconti sono recepite nel libro degli eventi, a meno che lo stesso non risulti obbligatorio per la natura dell’attività svolta (ad esempio per esercizio di attività d’impresa da parte del trust).

<sup>3</sup> Sul piano operativo occorre osservare che risulta poco probabile l’ipotesi di trust, con una azienda di rilevanti dimensioni, gestita direttamente. L’ipotesi che normalmente si verifica è quella della gestione “indiretta” dell’azienda (impresa gestita in società e partecipazioni sociali detenute in trust).

<sup>4</sup> Sul punto si rinvia al successivo paragrafo 3.



- beneficiari del reddito, cioè i beneficiari della redditività normalmente ritraibile dai beni in trust e tipicamente rappresentata da interessi, dividendi, affitti e redditi derivanti dall'esercizio di un'impresa commerciale (esclusi quelli derivanti da vendite occasionali di beni strumentali d'impresa, che rientrano nel capitale) <sup>5</sup> ;
- beneficiari del capitale <sup>6</sup>, cioè i beneficiari dell'entità rappresentata dalla dotazione patrimoniale iniziale, così come modificata per effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione affidata al trustee, per oneri e/o proventi originati da operazioni compiute sugli elementi che compongono lo stesso patrimonio.

Quanto ai costi, si osservi che anche recentemente è stato affermato il principio in base al quale "per default" i costi sostenuti dal trust sono da considerarsi di pertinenza del capitale, tranne quelli per i quali ne viene verificato il sostenimento esclusivamente nell'interesse dei beneficiari del reddito <sup>7</sup>.

In quest'ottica risulta poi molto importante esaminare le specifiche disposizioni contenute nell'atto istitutivo, la cui chiara redazione può semplificare in modo significativo l'aspetto gestionale ed escludere responsabilità del trustee nell'assunzione di decisioni che potrebbero essere oggetto di contestazioni.

---

<sup>5</sup> In conformità alla prassi contabile anglosassone, cui si potrà fare riferimento anche in seguito vista l'ampiezza dei casi trattati ed il materiale disponibile (Cfr. G. Albertinazzi, *Il bilancio dei Trusts in Italia*, Milano, 2009, p.118).

<sup>6</sup> Il concetto di "beneficiari finali" non trova esatta corrispondenza con quello di "beneficiari del capitale", in quanto al termine del trust possono essere oggetto di attribuzione ai beneficiari anche quote di redditi in precedenza accantonati. Laddove l'atto istitutivo di trust renda necessario stabilire distinte categorie di beneficiari, l'individuazione dei beneficiari sulla base dell'oggetto che dovrà essere loro attribuito (reddito o capitale) appare consigliabile sul piano operativo in quanto consente di individuare con maggiore chiarezza le attribuzioni destinate agli stessi.

L'individuazione dei beneficiari sulla base dell'oggetto delle attribuzioni è riferito alle dotazioni effettuate dal disponente e non è da considerare in termini assoluti sulla base della natura delle entità assegnate ai beneficiari. In altri termini deve intendersi come "capitale" l'insieme dei beni trasferiti in trust dal disponente anche nell'ipotesi di successiva liquidazione degli stessi. Come pure rimane "reddito" anche il successivo investimento in immobilizzazioni dei redditi accantonati (si pensi al trustee che decida, in conformità all'atto istitutivo e alla legge regolatrice, di investire in immobili la liquidità accumulata dall'accantonamento dei redditi dei beni in trust, con successivo trasferimento ai beneficiari di detti immobili: si tratta comunque di assegnazione di redditi ai relativi beneficiari).

<sup>7</sup> Cfr. Inghilterra e Galles, Supreme Court of Judicature, Court of Appeal, Arden, Lloyd, Chadwick, L.J.J., 19 dicembre 2008 [Commissioners for H M Revenue & Customs v Trustees of the Peter Clay Discretionary Trust], in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2009, pp.659 e ss.; commentata da A. Quagli, Ancora sulla suddivisione dei costi del trust tra beneficiari del reddito e beneficiari del capitale, in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2009, pp.585 e ss.



In altri termini, è raccomandato che l'atto istitutivo, in conformità alla legge regolatrice, contenga le disposizioni necessarie ad individuare con chiarezza i conti del reddito rispetto a quelli del capitale.

In alternativa (o ad integrazione, laddove i criteri indicati nell'atto istitutivo non risultassero sufficienti nelle fattispecie concrete), risulterà opportuno che il trustee inserisca nel rendiconto, che verrà poi trascritto sul Libro degli Eventi, una nota esplicativa dei criteri seguiti nella imputazione di costi e ricavi al reddito o al capitale.

Si propone di seguito uno schema semplificato, indicativo e non vincolante, di piano dei conti, da utilizzare per la contabilità del trust.

## **STATO PATRIMONIALE**

### **ATTIVO**

#### **1. ATTIVITA' IMMOBILIZZATE IN TRUST<sup>8</sup>:**

##### **1.1. IMMATERIALI:**

1.1.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.1.2. in c/beneficiari del REDDITO

##### **1.2. MATERIALI:**

1.2.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.2.2. in c/beneficiari del REDDITO

##### **1.3. FINANZIARIE:**

1.3.1. in c/beneficiari del CAPITALE

1.3.2. in c/beneficiari del REDDITO

#### **2. ATTIVO CIRCOLANTE:**

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di credito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte spettante ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

##### **2.1. CREDITI:**

---

<sup>8</sup> Cfr. precedente nota 5.



2.1.1. verso DISPONENTI (ad es. per versamenti da effettuare...)

2.1.2. verso ERARIO

2.2.2. verso CLIENTI (ad es. per incasso affitti,...)

2.2.3. verso BENEFICIARI:

2.2.4. verso beneficiari del CAPITALE

2.2.5. verso beneficiari del REDDITO

### **3. DISPONIBILITA' LIQUIDE**

3.1. BANCA C/C

3.2. CASSA

3.3. POSTA C/C

### **4. RATEI E RISCONTI ATTIVI**

## **PASSIVO**

### **5. PATRIMONIO NETTO DEL TRUST:**

5.1. *DOTAZIONI INIZIALI (accoglie la dotazione iniziale risultante dall'atto istitutivo del trust)*

5.2. *DOTAZIONI SUCCESSIVE (accoglie le dotazioni successive all'atto istitutivo del trust effettuate dal disponente e/o da terzi, anche a titolo di reintegro di disponibilità liquide necessarie per la copertura di passività generatesi nella gestione del trust)*

5.3. *RISERVE ACCANTONAMENTO UTILI PER SPESE FUTURE (accoglie gli accantonamenti all'uopo stabiliti dall'atto istitutivo del trust)*

5.4. *RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari del reddito)*

5.5. *RISERVE C/BENEFICIARI DEL CAPITALE (accoglie i risultati positivi delle gestioni precedenti accumulati/destinati a favore dei beneficiari capitale)*

5.6. *RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del reddito)*

5.7. *RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE (accoglie il risultato positivo della gestione destinato ai beneficiari del capitale).*

### **6. FONDI PER RISCHI ED ONERI:**



secondo quanto previsto nell'atto istitutivo (ad es. laddove venga stanziato uno specifico accantonamento periodico ad un fondo per spese di manutenzione sugli immobili,...) ovvero secondo il prudente apprezzamento del trustee<sup>9</sup>.

## **7. DEBITI:**

deve essere effettuata l'individuazione dei soggetti verso i quali possono essere aperti rapporti tipici di debito da parte del trust, con eventuale separata evidenziazione, per quanto concerne i rapporti nei confronti dei beneficiari, della parte dovuta ai beneficiari del reddito e a quelli del capitale. Ad esempio:

*7.1. verso DISPONENTI (ad es. per restituzioni da effettuare...)*

*7.2. verso TRUSTEE (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo)*

*7.3. verso ERARIO (per imposte dovute in caso di trust opaco)*

*7.4. verso FORNITORI (ad es. per lavori eseguiti o prestazioni ricevute in relazione alla gestione ordinaria,...)*

*7.5. verso BENEFICIARI:*

*7.5.1. verso beneficiari del CAPITALE*

*7.5.2. verso beneficiari del REDDITO*

*7.6. verso GUARDIANO (per compenso periodico o anticipazioni fatte a vario titolo).*

## **8. RATEI E RISCONTI PASSIVI**

### **CONTO ECONOMICO**

## **9. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL CAPITALE**

### **9.1. RICAVI**

9.1.1. tipici (es. plusvalenze immobiliari e finanziarie,...)

9.1.2. altri ricavi

**9.2. COSTI** tipici (come già anticipato, in linea di massima tutti i costi, con esclusione di quelli sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito<sup>10</sup>):

<sup>9</sup> Sarebbe quantomeno opportuno che l'atto istitutivo prevedesse tra i poteri del trustee anche la facoltà di decidere autonomamente accantonamenti prudenziali.



- 9.2.1. manutenzione straordinaria immobili
- 9.2.2. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del capitale)
- 9.2.3. compenso trustee
- 9.2.4. cancelleria
- 9.2.5. spese postali e bollati
- 9.2.6. compensi professionali
- 9.2.7. interessi passivi
- 9.2.8. compenso Guardiano
- 9.2.9. altri costi

### **9.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI**

### **9.4. IMPOSTE**

### **9.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL CAPITALE**

## **10. AREA DI SPETTANZA DEI BENEFICIARI DEL REDDITO**

### **10.1. RICAVI**

- 10.1.1. tipici (es. interessi, dividendi, affitti,...)
- 10.1.2. altri ricavi

### **10.2. COSTI** tipici (sostenuti nell'esclusivo interesse dei beneficiari del reddito):

- 10.2.1. manutenzione ordinaria immobili (laddove i fitti attivi siano di spettanza dei beneficiari del reddito)
- 10.2.2. compenso trustee
- 10.2.3. cancelleria
- 10.2.4. spese postali e bollati
- 10.2.5. compensi professionali
- 10.2.6. interessi passivi
- 10.2.7. compenso Guardiano
- 10.2.8. altri costi

---

<sup>10</sup> In altri termini una volta imputati i costi all'area dei beneficiari del reddito, i costi di pertinenza dell'area dei beneficiari del capitale rappresentano una categoria residuale.



### **10.3. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI/ONERI**

### **10.4. IMPOSTE**

### **10.5. RISULTATO DELL'ESERCIZIO C/BENEFICIARI DEL REDDITO**

## **2.3. Scritture contabili – Alcune esemplificazioni**

### **2.3.1. Istituzione del trust**

#### **2.3.1.a) con contestuale attribuzione del patrimonio al Trustee**

---

ATTIVITA' IN TRUST	a	5.1 DOTAZIONE INIZIALE <sup>11</sup>
--------------------	---	--------------------------------------

---

##### **1.1.1 ATTIVITA' IMMOBILIARI**

##### **1.2.1 ATTIVITA' MATERIALI**

##### **1.3.1 ATTIVITA' FINANZIARIE**

#### **3.2 BANCA C/C<sup>12</sup>**

Con eventuale evidenziazione degli investimenti per c/beneficiari del capitale ovvero del reddito

---

#### **2.3.1.b) Impegno del disponente alla dotazione patrimoniale**

L'ipotesi prospettata si riferisce alla fattispecie in cui il disponente assume formalmente l'impegno di effettuare successive dotazioni.

---

2.1.1 CREDITO V/DISPONENTE	a	5.1 DOTAZIONE INIZIALE
----------------------------	---	------------------------

---

Per obbligo assunto dal disponente di effettuare la dotazione di beni ovvero di fornire la provvista finanziaria necessaria ad effettuare gli investimenti

---

3.1 BANCA C/C	a	2.1.1 CREDITO V/DISP.
---------------	---	-----------------------

---

Per assolvimento dell'obbligazione da parte del disponente

---

<sup>11</sup> Se il beneficiario risulta già individuato all'atto della dotazione iniziale andrà subito rilevato il debito verso il beneficiario.

<sup>12</sup> Nella prassi bancaria italiana si assiste all'apertura del c/c intestato direttamente la trust oppure intestato al Trustee del Trust ...



---

ATTIVITA' IN TRUST a **3.1 BANCA C/C.**

**1.1.1 ATTIVITA' IMMATERIALI**

**1.2.1 ATTIVITA' MATERIALI**

**1.3.1 ATTIVITA' FINANZIARIE**

Per utilizzo disponibilità liquide secondo le disposizioni del disponente con eventuale evidenziazione degli investimenti per c/beneficiari del capitale ovvero del reddito

---

La dotazione patrimoniale originaria deve essere considerata quale posta di netto, destinata ad incrementarsi o decrementarsi per effetto degli accadimenti gestionali.

Va da se che, laddove fosse attribuita al trust la provvista finanziaria per effettuare i successivi investimenti, non si pongono particolari problematiche in merito al valore di tale dotazione patrimoniale (avere) e quindi dei beni (dare) che risulteranno iscritti al costo effettivamente sostenuto dal trustee per la loro acquisizione.

Laddove, viceversa, vi fosse una diretta dotazione di beni, si suggerisce la valorizzazione degli stessi al valore risultante dall'atto di dotazione ovvero al costo riconosciuto ai fini fiscali in capo al disponente <sup>13</sup>.

Altro valido criterio alternativo potrebbe essere rappresentato dal valore corrente, con però tutte le complicazioni derivanti da valutazioni di beni per i quali non esiste un mercato di riferimento.

**2.3.2. Gestione del trust**

**2.3.2.a) sostenimento dei costi**

Si rileveranno i costi in contro partita ad una diminuzione delle disponibilità liquide, ad esempio:

<b>9.2.2 SPESE MANUTENZ. IMMOBILI<sup>14</sup></b>	a	<b>7.4 DEB. V/FORNITORI</b>
<b>7.4 DEB. V/FORNITORI</b>	a	<b>3.1 BANCA C/C.</b>

---

<sup>13</sup> Come già anticipato il tema delle valutazioni sarà approfondito in un successivo contributo.

<sup>14</sup> Risulta preferibile l'impostazione contabile che prevede l'attribuzione diretta al trust dei relativi costi e ricavi. L'impostazione alternativa, con attribuzione alla trust company e successivo riaddebito al trust, può essere comunque seguita preferendo però lo storno diretto del riaddebito del costo sostenuto o del provento incassato dalla trust company.



### **2.3.2.b) Ottenimento di proventi**

Si rileveranno i profitti in contropartita ad un incremento delle disponibilità liquide, ad esempio:

<b>2.2.2 CREDITI V/CLIENTI</b>	a	<b>10.1.1 FITTI ATTIVI<sup>15</sup></b>
<b>3.1 BANCA C/C.</b>	a	<b>2.2.2 CREDITI V/CLIENTI</b>

### **2.3.3. Compenso alla trust company**

<b>9.2.3 COMPENSO TRUSTEE</b>	a	<b>7.2 DEB. V/TRUSTEE</b>
<b>7.2 DEB. V/TRUSTEE</b>	a	<b>3.1 BANCA C/C.</b>

Ovvero, in caso di accordo di reintegro da parte del disponente:

<b>9.2.3 COMPENSO TRUSTEE</b>	a	<b>7.2 DEB. V/TRUSTEE</b>
<b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b>	a	<b>5.2 DOTAZIONI SUCCESSIVE</b>
<b>3.1 BANCA C/C</b>	a	<b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b>
<b>7.2 DEB. V/TRUSTEE</b>	a	<b>3.1 BANCA C/C</b>

Infine, nel caso in cui il disponente si accoli direttamente il costo di gestione non ci sarà alcuna rilevazione nella contabilità del trust.

## **2.4. Modifiche di destinazione**

Non infrequente risulta la situazione in cui si renda necessario, per far fronte agli adempimenti nascenti dall'atto istitutivo o dalla sua legge regolatrice, di modificare la destinazione di determinati beni in trust da una categoria di beneficiari (non ancora vested) ad un'altra. Si pensi, ad esempio, al caso in cui per far fronte all'obbligo di mantenimento ovvero di corresponsione di una rendita periodica ai beneficiari del reddito, si renda necessario procedere all'alienazione di beni di spettanza dei beneficiari del capitale. Ovvero, al caso contrario in cui sia necessario prelevare, dalle disponibilità liquide formatesi con l'incasso di affitti attivi spettanti ai beneficiari del reddito, la provvista necessaria all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili. Il tutto in conformità a quanto previsto dall'atto istitutivo e/o dalla legge regolatrice.

In tal caso il trustee provvederà alle conseguenti rilevazioni contabili. Queste potranno consistere:

<sup>15</sup> Si rinvia la contenuto della nota 14.



- a) nella destinazione di risultati di gestioni precedenti a diversa categoria di beneficiari (ad es. debiti verso beneficiari c/capitale che vengono riclassificati nei debiti verso beneficiari c/reddito);
- b) nella modificazione della destinazione del risultato di periodo a diversa categoria di beneficiari (ad. es. risultato dell'esercizio c/beneficiari del capitale che viene riclassificato in risultato dell'esercizio c/beneficiari del reddito);
- c) nella rilevazione dell'alienazione di un bene in trust di pertinenza di una determinata di categoria di beneficiari e destinazione della liquidità conseguente ai beneficiari di altra categoria.

## 2.5. Destinazione del risultato

La rilevazione dei fatti amministrativi nella contabilità del trust si conclude periodicamente con la chiusura dei conti economici. Conseguentemente si procede alla determinazione del risultato positivo o negativo della gestione del singolo trust, come differenziale costi-ricavi e con specifica evidenziazione della quota di spettanza dei beneficiari del reddito e di quella di spettanza dei beneficiari del capitale.

CONTO ECONOMICO	a	DIVERSI
TRUST C/BENEF. REDDITO	a	<b>10.2.5</b> COMPENSI PROFESSIONALI
	a	<b>10.2.2</b> COMPENSO TRUSTEE
	a	<b>10.2.1</b> SPESE MANUT.
	a	<b>10.2.6</b> INTERESSI PASSIVI
	a	<b>10.4</b> IMPOSTE
	a	...
	a	...
Per chiusura conti di costo		



DIVERSI	a	CONTO ECONOMICO
		TRUST C/BENEF. REDDITO
<b>10.1.1 FITTI ATTIVI</b>	a	
<b>10.1.2 INTERESSI ATTIVI</b>	a	
<b>10.1.3 DIVIDENDI</b>	a	
...	a	
...	a	
Per chiusura conti di ricavo		
CONTO ECONOMICO	a	<b>5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>
TRUST C/BENEF. REDDITO		C/BENEFICIARI DEL REDDITO
Per rilevazione risultato positivo d'esercizio di competenza dei beneficiari del reddito		
ovvero		
<b>5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	a	CONTO ECONOMICO
C/BENEFICIARI DEL REDDITO		TRUST C/BENEF. REDDITO
Per rilevazione risultato negativo d'esercizio di competenza dei beneficiari del reddito		



---

CONTO ECONOMICO		
TRUST C/BENEF. CAPITALE	a	DIVERSI
	a	<b>9.2.1 SPESE MANUT. STRAORD.</b>
	a	<b>9.2.3 COMPENSO TRUSTEE</b>
	a	<b>9.2.7 INTERESSI PASSIVI</b>
	a	<b>9.4 IMPOSTE</b>
	a	...
	a	...

Per chiusura conti di costo, compresi quelli ordinari se non sostenuti nell'interesse dei beneficiari del reddito

---

DIVERSI	a	CONTO ECONOMICO
		TRUST C/BENEF. CAPITALE
<b>9.1.1 PLUSVALENZE IMMOBILIARI</b>	a	
<b>9.1.2 PLUSVALENZE FINANZIARIE</b>	a	
...	a	

Per chiusura conti di ricavo, compresi quelli ordinari se non destinati specificatamente a diversi beneficiari del reddito

---



<hr/> CONTO ECONOMICO	a	<hr/> 5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO
TRUST C/BENEF. CAPITALE		C/BENEFICIARI DEL CAPITALE
Per chiusura conti di ricavo, compresi quelli ordinari se non destinati specificatamente a diversi beneficiari del reddito		
<hr/> ovvero		<hr/>
<hr/> 5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	<hr/> CONTO ECONOMICO
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE		TRUST C/BENEF. CAPITALE
Per rilevazione risultato negativo d'esercizio di competenza dei beneficiari del capitale		
<hr/>		<hr/>

Risulta di tutta evidenza che il differenziale positivo/negativo prodotto e determinato in base al criterio di competenza dovrà essere rettificato extra contabilmente, al fine di determinare il reddito imponibile del trust nel rispetto delle norme dettate dal TUIR per gli enti non commerciali (con le diverse modalità previste per ciascuna categoria di reddito imputabile al trust) <sup>16</sup>.

Quindi, in base agli accordi con il disponente l'eventuale risultato positivo potrà essere destinato ad incremento dell'obbligazione nei confronti dei beneficiari con la seguente scrittura:

<hr/> 5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	<hr/> 7.5.1 DEBITO V/BENEFICIARI DEL
C/BENEFICIARI DEL CAPITALE		CAPITALE
Per destinazione risultato d'esercizio		
<hr/> ovvero		<hr/>
<hr/> 5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	a	<hr/> 7.5.2 DEBITO V/BENEFICIARI DEL
C/BENEFICIARI DEL REDDITO		REDDITO
Per destinazione risultato d'esercizio		
<hr/>		<hr/>

Laddove invece l'atto istitutivo preveda l'accumulazione, in tutto o in parte, degli utili periodici all'interno del trust come "riserva" avremo:

<sup>16</sup> Ad esempio i redditi dei fabbricati sono tassati per competenza, mentre quelli di capitale generalmente per cassa.



<hr/> <b>5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL CAPITALE Per destinazione risultato d'esercizio <hr/> ovvero	a	<hr/> <b>5.5 RISERVE C/BENEFICIARI DEL</b> CAPITALE <hr/>
<hr/> <b>5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL REDDITO Per destinazione risultato d'esercizio <hr/>	a	<hr/> <b>5.4 RISERVE C/BENEFICIARI DEL</b> REDDITO <hr/>
<p>In caso di perdita avremo:</p>		
<hr/> <b>5.5 RISERVE C/BENEFICIARI DEL</b> CAPITALE Per destinazione risultato d'esercizio <hr/> ovvero	a	<hr/> <b>5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL CAPITALE <hr/>
<hr/> <b>5.4 RISERVE C/BENEFICIARI DEL REDDITO</b> Per destinazione risultato d'esercizio <hr/>	a	<hr/> <b>5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL REDDITO <hr/>
<p>In caso di accordo di reintegro da parte del disponente, si potrà invece avere:</p>		
<hr/> <b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b> <hr/>	a	<hr/> <b>5.7 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL CAPITALE <hr/>
<hr/> <b>3.1 BANCA C/C</b> <hr/> ovvero	a	<hr/> <b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b> <hr/>
<hr/> <b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b> <hr/>	a	<hr/> <b>5.6 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b> C/BENEFICIARI DEL REDDITO <hr/>
<hr/> <b>3.1 BANCA C/C</b> <hr/>	a	<hr/> <b>2.1.1 CREDITI V/DISPONENTE</b> <hr/>



### 3. LIBRO DEGLI EVENTI

Sul “Libro degli eventi”, libro volontario generalmente previsto dall’atto istitutivo nella prassi italiana, il trustee avrà cura di annotare tutti gli eventi significativi che abbiano interessato il trust stesso ed i beni in trust.

Se ne suggerisce una opportuna vidimazione iniziale volontaria, da parte di un notaio o da un pubblico ufficiale, prima della messa in uso.

Sarà quindi cura del trustee annotare su detto Libro:

- i. l’istituzione del trust;
- ii. prospetto (eventuale) riepilogativo delle posizioni beneficiari, aggiornato con la loro evoluzione;
- iii. le modificazioni soggettive del trustee, del guardiano, ...;
- iv. investimenti effettuati con il patrimonio del trust (es. acquisti immobiliari, stipula di mutui...);
- v. trascrizione del rendiconto annuale;
- vi. eventuali rendicontazioni periodiche di specifici investimenti;
- vii. destinazione del patrimonio ai beneficiari;
- viii. decisioni adottate in presenza di cotrustee;
- ix. estinzione del trust;

eventi tutti la cui descrizione consente, anche nell’interesse del trustee, di effettuare una ricostruzione sistematica degli eventi che hanno interessato il trust.

È di tutta evidenza che **non sarà necessario annotare sul Libro i fatti inerenti l’ordinaria amministrazione, risultando gli stessi dalla contabilità comunque tenuta dal trustee.**

Inoltre, sarà opportuno che **le annotazioni vengano effettuate con sintetico rinvio alla documentazione comunque agli atti del trust**, evitando quindi la trascrizione integrale degli stessi.

L’atto istitutivo potrebbe prevedere particolari modalità per la tenuta del libro, quali, ad esempio, la necessità di periodica presa visione da parte del guardiano. Si suggerisce comunque, anche in



assenza della suddetta previsione, di valutare l'opportunità di far firmare dal Guardiano le annotazioni più rilevanti effettuate sul libro, onde attestarne la presa visione in qualità di garante.

Si fa presente, da ultimo, che il libro in esame costituisce parte integrante della documentazione del trust, documentazione che dovrebbe essere liberamente consultabile dai beneficiari, limitatamente a quanto di loro interesse. Va da sé che lo stesso potrà anche essere esibito "per estratto", nei limiti delle informazioni che il trustee è tenuto appunto a fornire ai beneficiari. Viceversa, nei confronti dell'autorità giudiziaria, non potrà essere posto alcun limite all'esibizione integrale.

### 3.1. Esempi di annotazione

#### 3.1.1. Costituzione

\_\_\_\_\_ (DATA EVENTO)

Si dà atto che in data \_\_\_\_\_, a rogito Notaio \_\_\_\_\_ (nominativo) in \_\_\_\_\_ (luogo), rep. n. \_\_\_\_\_, racc. n. \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ è stato costituito il trust denominato " \_\_\_\_\_ " (nome trust)

Si dà atto, inoltre, che in data \_\_\_\_\_ è stato richiesto ed attribuito il seguente codice fiscale: \_\_\_\_\_

#### 3.1.2. Eventi rilevanti

*(es. ricezione denaro, acquisto immobile, acquisto azioni/quote, cessione crediti,...)*

\_\_\_\_\_ (DATA EVENTO)

Si dà atto che in data \_\_\_\_\_, a rogito Notaio \_\_\_\_\_ (nominativo) in \_\_\_\_\_ (luogo), rep. n. \_\_\_\_\_, racc. n. \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ è stato acquistato su indicazione del disponente ricevuta in data \_\_\_\_\_ l'immobile sito in \_\_\_\_\_  
(segue descrizione immobile)

#### **OVVERO**

Si dà atto che in data \_\_\_\_\_, a rogito Notaio \_\_\_\_\_ (nominativo) in \_\_\_\_\_ (luogo), rep. n. \_\_\_\_\_, racc. n. \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ sono



state acquistate su indicazione del disponente le azioni/quote di partecipazioni nel capitale sociale della società \_\_\_\_\_ corrispondenti al \_\_\_% del capitale sociale.

#### **OVVERO**

Si dà atto che in data \_\_\_\_\_, è stata accreditata sul conto n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ intestato al trust \_\_\_\_\_ la somma bonificata dal disponente signor \_\_\_\_\_ necessaria, come da apposite indicazioni, per far fronte alle spese di \_\_\_\_\_

#### **3.1.3. Risultato di gestione**

\_\_\_\_\_ (**DATA DI RIFERIMENTO**)

Si riporta di seguito il report periodico (*ovvero annuale*) dal quale emerge il risultato della gestione del periodo \_\_\_\_\_ già inviato a mezzo raccomandata A.R. (*o mail*) in data \_\_\_\_\_

#### **4. LA CHIUSURA DEL TRUST**

All'avverarsi del termine finale del trust si rileverà l'assegnazione dei beni in trust ai beneficiari (del capitale o del reddito non ancora attribuiti) in contropartita all'estinzione della posta di netto destinata ad accogliere la dotazione iniziale e le sue successive variazioni.

Esempio:

\_\_\_\_\_  
**7.5.1 DEBITI V/BENEFICIARI**

a

\_\_\_\_\_  
**ATTIVITA' IN TRUST**

**1.1.1 ATTIVITA' IMMATERIALI**

**1.2.1 ATTIVITA' MATERIALI**

**1.3.1 ATTIVITA' FINANZIARIE**

**3.2 BANCA C/C**

\_\_\_\_\_  
Per individuazione delle quote spettanti ai beneficiari



ovvero

---

DIVERSI

a

---

**7.5.1 DEBITI V/BENEFICIARI**

*5.1 DOTAZIONI INIZIALI*

*5.2 DOTAZIONI SUCCESSIVE*

*5.5 RISERVE C/BENEFICIARI DEL CAPITALE*

Per attribuzione ai beneficiari del capitale delle quote spettanti

---